COMUNE DI ROVIGO

SETTORE URBANISTICA, EDILIZIA PRIVATA, SUAP COMMERCIO E ATTIVITÀ PRODUTTIVE, TURISMO EVENTI E MANIFESTAZIONI, EUROPROGETTAZIONE

SPORTELLO UNICO PER L'EDILIZIA

RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Rizzato Paola

ORDINANZA DIRIGENZIALE N. 71 DEL 25/02/2021

OGGETTO: ORDINANZA DIRIGENZIALE DI DEMOLIZIONE, EX ART. 31, CO. 2 E SEGUENTI, D.P.R. 380/2001, DEL MANUFATTO SENZA TITOLO SITO SULL'AREA CENSITA AL CENS. DI GRIGNANO POL., FOGLIO 6, MAPP. 432

IL DIRIGENTE

VISTO il Decreto del Sindaco n. 34 del 31/07/2019, con il quale è stato conferito al sottoscritto l'incarico dirigenziale del Settore "*Urbanistica Edilizia Privata, Suap Commercio e Attività Produttive, Turismo Eventi e Manifestazioni, Europrogettazione*", a seguito dell'adozione della deliberazione di G.C. n. 70 del 29/07/2019, di approvazione della Macrostruttura dell'Ente;

PRESO ATTO che, a seguito di istruttoria da parte degli Uffici di una pratica edilizia relativa ad un mappale confinante, è emerso che sul lotto sito in Rovigo, Via Cappellan, n. 21, censito al Cens. di Grignano Pol. F. 6, Mapp. 432 – di proprietà dei soggetti indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento – è presente un manufatto la cui realizzazione non risulta essere supportata da adeguato titolo edilizio;

DATO ATTO che, con comunicazione del 29/09/2020, prot. 63969, questa Amministrazione ha dato avvio, ex artt. 7 e 8 della Legge 241/1990, al procedimento amministrativo volto alla repressione di quanto realizzato in assenza di titolo autorizzatorio sull'area in questione, in applicazione di quanto previsto dall'art. 31, co. 2, e seguenti del D.P.R. 380/2001 (Testo Unico dell'Edilizia);

RILEVATO che, con nota a mezzo P.e.c. del 16/10/2020, prot. 68762, la proprietà dell'immobile sopra descritto – per il tramite del tecnico incaricato, geom. Sacchetto Paolo – chiedeva una proroga di 30 (trenta) giorni al termine fissato per la presentazione di memorie scritte e documenti, e che l'Amministrazione acconsentiva a tale proroga di 30 giorni del termine, dal 24/10/2020 al 23/11/2020;

RILEVATO altresì che, con successiva comunicazione a mezzo P.e.c. del 22/11/2020,

acquisita agli atti di questa Amministrazione con prot. 79126 del 23/11/2020, nonché con comunicazione del 09/12/2020, prot. 83982, veniva richiesta dalla proprietà un'ulteriore proroga di 30 (trenta) gg. del termine per la presentazione di memorie scritte e documenti all'interno del procedimento in oggetto, e che con nota del 09/12/2020, prot. 84060/2020, a firma del responsabile del procedimento, veniva fornito riscontro negativo alla predetta richiesta, stante le esigenze di celerità dell'azione amministrativa finalizzata alla repressione di eventuali abusi edilizi ed alla realizzazione del connesso interesse pubblico;

CONSIDERATO, pertanto, che entro i termini forniti dall'Amministrazione nell'ambito del procedimento avviato con comunicazione prot. 63969 del 29/09/2020, anche alla luce della proroga concessa, la proprietà non ha fatto pervenire alcuna osservazione e/o documentazione atte a comprovare l'esistenza di valido titolo edilizio per il manufatto in questione;

VERIFICATA la documentazione in atti di questo Ufficio ed accertato che non risultano ad oggi pratiche edilizie né documentazione relative al manufatto sopra descritto, che pertanto risulta privo di titolo edilizio;

RITENUTO, tanto premesso, che la fattispecie sia disciplinata dall'art. 31, commi 2 e seguenti del D.P.R. 06/06/2001, n. 380, che statuisce:

- art. 31, co. 2 e seguenti D.P.R. 380/2001:

"*2. Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale, accertata l'esecuzione di interventi in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo, ovvero con variazioni essenziali, determinate ai sensi dell'articolo 32, ingiunge al proprietario e al responsabile dell'abuso la rimozione o la demolizione, indicando nel provvedimento l'area che viene acquisita di diritto, ai sensi del comma 3.*

3. Se il responsabile dell'abuso non provvede alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi nel termine di novanta giorni dall'ingiunzione, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del comune. L'area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte la complessiva superficie utile abusivamente costruita.

4. L'accertamento dell'inottemperanza alla ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, previa notifica all'interessato, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, che deve essere eseguita gratuitamente.

4-bis. L'autorità competente, constatata l'inottemperanza, irroga una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra 2.000 euro e 20.000 euro, salva l'applicazione di altre misure e sanzioni previste da norme vigenti. La sanzione, in caso di abusi realizzati sulle aree e sugli edifici di cui al comma 2 dell'articolo 27, ivi comprese le aree soggette a rischio idrogeologico elevato o molto elevato, è sempre irrogata nella misura massima.....";

RITENUTO, pertanto, che ricorrano i presupposti di fatto e di diritto per ingiungere la demolizione del manufatto, con conseguente rimessa in pristino dello stato dei luoghi;

FATTO PRESENTE che il Responsabile del procedimento è il geom. Rizzato Paola, incaricato con Decreto Dirigenziale n. 42 del 01/10/2019;

VISTO il Piano di Assetto del Territorio (P.A.T.), ratificato dalla Regione Veneto con D.G.R. n. 679 del 17/04/2012, pubblicata sul Bur n. 36 del 08/05/2012 e, quindi, in vigore dal 23/05/2012;

VISTO che, a seguito dell'approvazione del primo P.A.T., il P.R.G. vigente, per le parti compatibili con il P.A.T., diventa il Piano degli Interventi (P.I.), così come stabilito dall'art. 48, comma 5 bis, della L.R. 23/04/2004, n. 11;

VISTO il Piano Regolatore Generale vigente ed in modo particolare la variante generale al P.R.G. giusta deliberazione di adozione da parte del Consiglio Comunale n. 207 del 21/03/1990,

esecutiva dal 09/05/1990, successivamente approvata con D.G.R.V. n. 3233 del 12/07/1994, efficace dal 27/08/1994, e successive varianti;

VISTO il vigente Regolamento Edilizio Comunale;

VISTO l'art. 31, co. 2 e seguenti, del D.P.R. 06/06/2001, n. 380;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs. 18/08/2000, n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

RITENUTO, stante quanto sopra, di dover emettere provvedimento amministrativo in conformità alle normative di cui sopra;

ORDINA

per i motivi in premessa indicati,

la demolizione del manufatto, non supportato da adeguato titolo edilizio, in Via Cappellan, n. 21 – Rovigo, Cens. di Grignano Pol, F. 6, mapp. 432, ed il conseguente rispristino dello stato dei luoghi, **entro e non oltre 90 (novanta) giorni dalla notifica della presente**, ai destinatari indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, non ostensibile e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento.

CON AVVERTENZA CHE

- non ottemperando nei tempi e modi sopra indicati, ai sensi dell'art. 31, co. 3, del D.P.R. 380/2001, il bene e l'area di sedime, nonché quella necessaria, secondo le vigenti prescrizioni urbanistiche, alla realizzazione di opere analoghe a quelle abusive, sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio comunale;
- alla determinazione dell'area da acquisire gratuitamente, nel caso di non ottemperanza, si procederà con successivo provvedimento;
- ai sensi dell'art. 31, co. 4, del D.P.R. 380/2001, l'accertamento dell'inottemperanza all'ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3, costituisce titolo per l'immissione nel possesso e per la trascrizione nei registri immobiliari, necessari per l'espletamento delle funzioni di competenza;
- alla determinazione dell'importo della sanzione amministrativa pecuniaria, nel caso di non ottemperanza, ai sensi del comma 4*bis* del citato art. 31, di importo compreso tra € 2.000,00 ed € 20.000,00, si procederà con successivo provvedimento.

DA' ATTO

- dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione cui all'art. 10 co. 2 e 3, ed art. 11 del Codice di comportamento aziendale e dell'art. 6 *bis* della L. 07/08/1990, n. 241, per cui sul presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo al soggetto che sottoscrive il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo, a detto procedimento;
- che la pubblicazione dell'atto all'albo on-line del Comune avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, ai sensi della normativa vigente in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari, ovvero il riferimento a categorie particolari di dati personali;
- che il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito web dell'ente, alla sezione Amministrazione Trasparente, sottosezione Provvedimenti/Provvedimenti dei dirigenti/.

COMUNE DI ROVIGO

DISPONE

1. la notifica ai proprietari indicati nell'allegato parte integrante e sostanziale della presente, non ostensibile e la cui diffusione risulta non necessaria ed eccedente rispetto alle finalità del procedimento;
2. l'invio della presente ordinanza per l'attività di controllo e vigilanza a:
 - Polizia Locale (per gli adempimenti conseguenti);
 - Albo (a cura dell'Ufficio proponente);

COMUNICA CHE

- ai sensi degli artt. 4 e 5 della L. 241/1990, il responsabile del procedimento di ottemperanza è il geom. Rizzato Paola;
- avverso la presente ordinanza è ammesso il ricorso giurisdizionale al TAR del Veneto entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica o in alternativa al Presidente della Repubblica entro 120 (centoventi) giorni dalla notifica.

Con la sottoscrizione del presente provvedimento si appone parere favorevole ai sensi dell'art.147-bis, comma 1, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, in merito alla regolarità tecnica e correttezza dell'azione amministrativa.

In assenza di conflitto di interessi di cui al combinato disposto degli articoli 6 bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. 62/2013.

IL DIRIGENTE
Christian Scalabrin

Documento sottoscritto con firma digitale